TRIBUNALE DI PISTOIA

Il Giudice dott.ssa Rosa Selvarolo,

in ordine al piano del consumatore proposto da in data , osserva quanto segue.

La signora risulta avere una esposizione debitoria pari ad € 53.494,43 con i seguenti creditori:

- € 4.655,84 con la Agos Ducato spa : contratto di finanziamento stipulato in data
- € 7.477,09 con la Consum.it : contratto di finanziamento stipulato in data
- € 6.174 con la Intesa San Paolo (ex Neos Finance spa) : finanziamento del
- € 3.617,50 con la Santander Consumer Bank: contratto del
- € 31.570 con la Sigla srl : contratto di finanziamento del a fronte del quale la ha ceduto al creditore il suo credito da pensione INPS nella misura di 1/5 quantificabile in € 287.

L'istante è titolare di una pensione INPS dell'importo di € 1.450 mensili e non ha altri redditi

Il nucleo familiare della signora ricomprende, altresì, suo figlio che, a causa di una grave malattia insorta nel 2011, ha perso la capacità lavorativa e beneficia dall' di un assegno di invalidità dell'INPS dell'importo di € 440, che, però, viene del tutto assorbito dall'assegno di mantenimento di € 500 che lo stesso ha l'obbligo di versare alla propria figlia minore .

L'organismo di composizione della crisi, sulla base della documentazione fornita dalla debitrice e degli elementi rinvenuti nelle banche dati dell'ISTAT ha indicato che le spese mensili medie di sostentamento per il nucleo familiare in oggetto e relative all'affitto, alle utenze, ai generi alimentari e al vestiario ammontano mediamente a circa € 1.200 mensili.

La signora ha proposto di ristrutturare i propri debiti offrendo sull'importo complessivo dei debiti ammontante ad € 53.494,43 la somma di € 27.000 da attribuire proporzionalmente ai vari creditori mediante pagamento di 90 rate da € 300 mensili.

Firmato Da: CAMERA CINZIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ae5df

L'organismo di composizione della crisi ha attestato, negli atti redatti ex art 9 legge 3 del 27-1-2012:

- con riferimento alle cause dell'indebitamento e alla diligenza prestata nell'assumere le obbligazioni, che " *la signora ha dichiarato che i finanziamenti in essere sono stati contratti per mancanza di liquidità e per fornire aiuti economici al proprio figlio . Il finanziamento della Neos è stato utilizzato per l'acquisto dell'autoveicolo ....dalla documentazione inviata dal creditore Agos risulta che nell'istruttoria di prestito era stato indicato come utilizzo la destinazione a spese mediche dentistiche* " e che l'incapacità ad adempiere alle suddette obbligazioni è da ricondursi " *al progressivo accumularsi dei debiti e all'aumento delle spese correnti necessarie per la vita quotidiana* ".
- con riguardo alla diligenza prestata dall'istante nell'adempiere alle proprie obbligazioni, che la debitrice non aveva subito né protesti né esecuzioni individuali negli ultimi cinque anni e che " *nei rapporti con le società finanziarie oggetto del piano la signora ha in gran parte adempiuto anche se con rinegoziazioni/dilazioni ai pagamenti fino alle mensilità di febbraio-marzo del corrente anno* ".
- che il piano, come proposto, è conveniente per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria non solo perché i creditori risparmierebbero le spese ed i tempi lunghi connessi alla liquidazione del patrimonio, ma anche perché in tale caso si otterrebbe un importo complessivo di € 25.889,00 (calcolato in media) inferiore rispetto all'importo offerto dalla ai propri creditori;
- che il piano è fattibile perché " *l'importo mensile offerto costituisce circa il 21 % del reddito netto percepito, ed appare sostenibile per il debitore tenuto conto delle spese correnti per il sostentamento del nucleo familiare* ": peraltro, la durata della procedura da stimarsi in circa 8 anni a partire dall'omologa va ritenuta compatibile con la speranza di vita, quantificata, tenuto conto dell'età della debitrice e delle tabelle di mortalità della popolazione femminile pubblicate dall'ISTAT , in circa 19 anni.

Firmato Da: CAMERA CINZIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ae5df

Al piano così come proposto, si è opposto il creditore contestando la possibilità di procedere, attraverso la procedura di cui agli artt 12 bis ss della legge 3/2012, alla revoca del contratto con cui la , in adempimento del finanziamento concessole, ha ceduto un quinto della sua pensione INPS alla società opponente.

Ha rilevato:- che il decreto di omologa non può avere efficacia revocatoria, tanto più che nessun creditore o avente interesse ha mai impugnato il contratto di cessione con l'azione revocatoria; -che la cessione, notificata all'INPS in data ed accettata in pari data è opponibile a tutti i creditori; - che la signora ha concorso al proprio indebitamento avendo richiesto il cospicuo prestito a quando già versava in condizioni di difficoltà economica e non riceveva più alcun aiuto finanziario da suo figlio già malato; -che, quindi, il sovraindebitamento risulta colpevolmente attribuibile alla signora e non imputabile a cause alla stessa estranee ed imprevedibili; -che è più vantaggiosa per tutti i creditori l'alternativa liquidatoria.

Si è, altresì, costituita la spa che non ha avanzato alcuna osservazione alla proposta del piano del consumatore.

La signora , nel corso dell'udienza ha specificato che i finanziamenti sono stati contratti per aiutare suo figlio che era titolare di un'azienda florovivaistica e che la successiva malattia dello stesso ha impedito a quest'ultimo di darle il sostegno economico necessario per far fronte al pagamento dei debiti.

Fatte queste premesse in punto di fatto, e non sussistendo nel caso di specie né crediti impignorabili né crediti di cui all'art 7 comma 1 terzo periodo della legge 27-1-1012 n° 3, in forza del disposto di cui all'art 12 bis comma 3 della legge citata, il giudice per omologare il piano deve, prima di tutto, escludere " *che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali* ".

L'organismo di composizione della crisi, nella sua nota integrativa depositata in data , su disposizione del giudice, ha precisato la data di stipulazione dei vari contratti di

Firmato Da: CAMERA CINZIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ae5df

finanziamento, l'importo delle rate e la percentuale di incidenza delle stesse via via sul reddito complessivo familiare, consentendo di rilevare che:

- il contratto con la Agos Ducato spa è stato stipulato in data la rata mensile di € 175 incideva per una percentuale del 10,89% sul reddito familiare complessivo mensile (ivi compreso anche il reddito di che, all'epoca, abitava già con sua madre) che ammontava ad € 1.996,25 (annuale di € 23.955);
- il contratto con la Consum.it è stato stipulato in data con rata mensile di € 276,94: da maggio 2011 le rate mensili da pagare alle finanziarie ammontavano ad € 451,94 con un'incidenza del 28,12% sul reddito complessivo mensile del 2011 della famiglia che ammontava ad € 1607,42 (annuo di € 19.289,00);
- il contratto con la Intesa (ex Neos Finance) è stato stipulato in data con rata mensile di € 144,85: da settembre 2011 le rate mensili da pagare alle finanziarie ammontavano ad € 596,79 con un'incidenza del 37,13% sul reddito mensile del 2011 e del 28,70% sul reddito mensile familiare del 2012 che ammontava ad € 2079,33 (annuale di € 24.952)
- il contratto con la Santander è stato stipulato in data con rata di € 90 ed il contratto con la in data con rata di € 287: tali rate unitamente alle precedenti portavano il debito mensile con le finanziarie ad € 973,79 incidenti del 46,83 % sul reddito mensile di € 2079,33 del 2012.

Dall'analisi compiuta emerge in modo evidente che c'è stato un progressivo indebitamento soprattutto negli anni 2011 e 2012 proprio in concomitanza con l'insorgere della malattia del tuttavia, è indispensabile compiere un'analisi complessiva della situazione dell'indebitamento per valutare se possa dirsi sussistente un atteggiamento poco oculato o colpevole della debitrice.

A ben vedere, la disamina dei documenti permette di rilevare che:

- il finanziamento con la Agos è stato contratto in un momento in cui il nucleo familiare aveva un reddito del tutto idoneo a sostenere la rata mensile;
- negli anni 2008, 2009 e 2010 sebbene il reddito del si sia consistentemente ridotto dalla cifra di € 5.548 annui del 2008 alla cifra di € 528 per il 2009 e di €547

Firmato Da: CAMERA CINZIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ae5df

per il 2010 non sono stati contratti altri finanziamenti: premesso che il aveva un'attività florovivaistica in questo periodo, la circostanza che l'indebitamento della madre sia rimasto costante almeno fino all'aprile 2011 è indicativo del fatto che, pur non essendovi un utile, i costi per tale attività verosimilmente erano colmati dai guadagni;

- da maggio 2011 a luglio 2012, in corrispondenza con l'insorgere della malattia del figlio c'è stato un incremento dell'indebitamento, tuttavia la percentuale d'incidenza massima sul reddito mensile complessivo è stata del 37,13%, di poco superiore alla soglia di 1/3 considerato da parte delle società finanziarie , quale limite da non superare per evitare difficoltà nell'adempimento;
- da agosto 2012 c'è stato un ulteriore appesantimento della situazione debitoria, che, però, ha coinciso con un incremento del reddito familiare: a far data dal 1-2-2012, infatti, è stata liquidata al signor una pensione d'invalidità: nonostante, infatti, l'incremento della rata mensile complessiva, l'incidenza sul reddito mensile familiare è rimasta al di sotto del 50%;
- i finanziamenti non sono stati contratti per far fronte a delle spese mere, ma son stati destinati alla prosecuzione di un'attività imprenditoriale, che, comunque, prima del 2011, non aveva prodotto debiti.

È evidente, quindi, che, sebbene i debiti non fossero i propri , ma del proprio figlio, la signora ha cercato di ripianarli con l'obiettivo di mantenere attiva l'impresa e di percepirne, prima o poi gli utili e ad ogni modo, conservando un livello d'indebitamento sostenibile, ha contratto nuovi debiti solo dopo che in famiglia sono sopraggiunti nuovi redditi.

Risulta, quindi, chiaro che non sussista nessuna colposità nell'indebitamento avendo la contratto obbligazioni astrattamente compatibili con le capacità reddituali della famiglia e, quindi, nella prospettiva positiva di adempierle.

Essendoci stata una contestazione in ordine alla convenienza del piano da parte del creditore , è necessario, in primo luogo, verificare se la procedura in oggetto consenta di incidere su un contratto di cessione del credito sia con riguardo all'operatività dello stesso, sia con riguardo alla misura del credito ed in secondo luogo, accertare, in forza dell'art 12 bis comma

Firmato Da: CAMERA CINZIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ae5df

4 legge 3/2012, se il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla medesima legge nella seconda sezione.

A tale scopo è indispensabile considerare la ratio dell'intero assetto normativo introdotto con la legge n° 3 del 2012: il procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento sia che si strutturi come proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti sia che assuma la configurazione del piano del consumatore, ha come obiettivo primario quello di consentire ai soggetti che non possono accedere alle procedure concorsuali previste e regolamentate dalla legge fallimentare, di ristrutturare i propri debiti anche attraverso la proposta di adempimento dei debiti stessi in misura inferiore rispetto all'importo originario.

Nell'art 7 della legge citata, che costituisce una norma comune di sistema, è sancito espressamente che " *è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile...avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni....come attestato dagli organismi di composizione della crisi* " ed in generale, gli artt 12 e 12 bis statuiscono che in caso di contestazione della convenienza dell'accordo o del piano , il giudice possa omologare se ritiene che il credito possa essere soddisfatto in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

È chiaro, quindi, che i crediti anche quelli dotati di privilegio possono essere ridotti in accordo o unilateralmente purchè la misura indicata non sia pregiudizievole rispetto all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla stessa normativa: il parametro di riferimento con riguardo alla liquidazione non è rappresentato dalle procedure esecutive individuali, bensì dalla procedura di liquidazione disciplinata dagli artt 14 ter e seguenti della legge in analisi.

Tale scelta del legislatore è conseguente all'esigenza di rendere appetibili le procedure in questione, che, altrimenti, potrebbero non risultare convenienti per i creditori.

Preso atto, quindi, che ogni genere di credito privilegiato o chirografario possa essere ridotto, va verificata quale potrebbe essere l'alternativa liquidatoria relativa al credito della rispetto al quale è previsto un adempimento mediante cessione volontaria di 1/5 del credito da pensione vantato dalla signora .

Firmato Da: CAMERA CINZIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ae5df

In forza dell'art 14 ter comma 6 lett b) della legge citata " *non sono compresi nella liquidazione ....b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice*".

Il credito da pensione,(come anche da stipendio e da altri emolumenti vitalizi), che costituisce la fonte attraverso cui viene adempiuto il credito della , non è utilizzabile nell'ambito della procedura liquidatoria de qua: il legislatore sancisce questo principio in modo tassativo, non escludendo dalla previsione i casi in cui tali emolumenti abbiano formato oggetto di cessione volontaria.

È la legge stessa, quindi, che consente al giudice di non tenere conto di tali accordi volontariamente raggiunti in precedenza tra debitore e creditore, atteso che, verosimilmente, se gli stessi fossero vincolanti, potrebbero impedire l'accesso a queste procedure, in quanto consentirebbero il soddisfacimento integrale di singoli creditori e la proporzionale riduzione del patrimonio da destinare al soddisfacimento di tutti gli altri.

Il limite alla liquidazione delle pensioni, però, non è assoluto: le stesse, infatti, sono passibili di liquidazione in misura eccedente rispetto a quello che occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia.

Il legislatore non rinvia all'art 545 c.p.c. quindi, il parametro di valutazione degli importi necessari al mantenimento non è rappresentato né dalla quota di 1/5 dell'emolumento né tanto meno dalla misura della pensione sociale, ma viene determinato di volta in volta dal giudice sulla base verosimilmente della documentazione prodotta ex artt 14 ter comma 2 e 9 comma 2 della legge citata.

È per tale ragione che le deduzioni svolte dalla creditrice opponente a tale proposito non sono affatto conferenti, atteso che la determinazione della quota " espropriabile della pensione" non può coincidere con la parte eccedente rispetto alla misura della pensione sociale anche considerata in misura pari al doppio.

Senza dubbio non è possibile stabilire a priori in che misura un giudice, nella procedura di liquidazione, avrebbe consentito l'utilizzo della pensione per pagare i creditori, ma è senza dubbio più coerente con la lettera della legge il percorso logico seguito dall'organismo di

Firmato Da: CAMERA CINZIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ae5df

composizione della crisi che ritiene congruo utilizzare quale criterio per la determinazione della parte di reddito disponibile la media tra la quota di quinto della parte eccedente la misura delle spese sostenute costantemente dalla famiglia in oggetto e la quota di 1/5 della parte eccedente il doppio della pensione sociale.

Utilizzando tale criterio, come già anticipato in premessa, le somme che complessivamente si ricaverebbero dalla liquidazione del patrimonio risulterebbero inferiori rispetto a quanto offerto dalla debitrice in pagamento dei creditori e che corrisponde, comunque, quasi al 50% della totalità dei crediti.

La convenienza è anche data dal tempo contenuto di definizione delle pendenze che può commisurarsi in circa 8 anni: del resto la , ha concesso un credito che sarebbe stato interamente rimborsato solo nel 2022.

L'importo contenuto della rata mensile (€ 300), perfettamente sostenibile in considerazione del reddito totale della famiglia (€ 2079,33), la durata contenuta dei pagamenti e le aspettative di vita della , consentono di ritenere fattibile il piano.

A fronte di tutte le considerazioni compiute, è possibile ritenere omologabile in ogni sua parte (anche con riferimento al momento di cessazione dell'efficacia della cessione del quinto che dovrà essere comunicata all'INPS formalmente, attraverso la comunicazione del presente provvedimento) il piano del consumatore predisposto dal consumatore con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, dott. Filippo Agostini .

L'organismo di composizione della crisi deve risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art 13 legge n° 3 del 27-1-2012.

Il pagamento degli importi ai creditori dovrà avvenire dopo che con le medesime modalità la consumatrice avrà interamente versato all'organismo di composizione della crisi il compenso che sarà liquidato dal giudice: la notula dovrà essere inoltrata una volta divenuto definitivo il piano.

P.Q.M.

- omologa il piano del consumatore predisposto da e depositato in data ;

Firmato Da: CAMERA CINZIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ae5df

- dispone che la debitrice effettui i pagamenti ai vari creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato;

- attribuisce all'organismo di composizione della crisi gli obblighi e i poteri di cui all'art 13 della legge n° 3 del 27-1-2012.

- dispone che del presente piano sia pubblicizzato attraverso la pubblicazione sul sito www.procedure.it;

- dispone che il compenso dell'organismo di composizione della crisi sarà liquidato dal giudice previa presentazione di notula una volta divenuto definitivo il piano.

Pistoia, 27-12-2013

Il giudice
Dott.ssa Rosa Selvarolo

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Cinzia CAMERA

Firmato Da: CAMERA CINZIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ae5df